

**FRINGE BENEFIT CON SOGLIE AD € 1.000,00 ED € 2.000,00****1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 17, della Legge n. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio), **per il solo anno 2024**, in deroga a quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), è stata innalzata la soglia di esenzione dei fringe benefit ordinariamente prevista in € 258,23. Più precisamente, **per i lavoratori con figli fiscalmente a carico la soglia è innalzata a € 2.000,00 mentre per tutti gli altri lavoratori è innalzata a € 1.000,00.**

Queste soglie di esenzione, a condizione che non vengano superate, comportano vantaggi sia per il lavoratore, il quale non sarà soggetto a prelievo fiscale e nemmeno a prelievo contributivo, **sia per il datore di lavoro, sul quale non graverà alcun onere contributivo. In caso di eventuale superamento, l'intero valore rientrerà nell'imponibile fiscale e contributivo, non solo la quota eccedente i limiti.** Si precisa che il datore di lavoro può decidere di corrispondere i fringe benefit anche solo ad alcuni lavoratori, non essendoci alcun obbligo di corresponsione per la generalità dei lavoratori e/o per categorie omogenee.

**2. Ambito oggettivo**

Costituiscono oggetto della nuova agevolazione il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, incluse le somme erogate a titolo di rimborso delle utenze domestiche (*acqua, luce e gas naturale*), degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa (*immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari dimorano abitualmente*) e delle spese per l'affitto (*canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno*) della prima casa.

Precisazioni sui rimborsi spese:

- il dipendente non potrà successivamente fruire di altre eventuali agevolazioni riguardanti le spese stesse, quali, ad esempio, le detrazioni in dichiarazione dei redditi;
- il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione che giustifichi la somma spesa e rimborsata.

**3. Ambito soggettivo**

Destinatari della nuova norma sono tutti coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

**CIRCOLARE  
PAGHE****N. 4/2024***Circolari precedenti:**N.1 – Premio Inail:  
autocertificazione  
aziende artigiane**N.2 – Presentazione  
all'Inail della  
domanda per la  
riduzione del tasso  
medio di tariffa per  
previdenza**N.3 – Sgravio  
contributivo  
lavoratrici madri*

...

Tutte le circolari  
sono disponibili sul  
sito  
[www.studiovitali.it](http://www.studiovitali.it)  
nella sezione  
NOTIZIE

ai quali sono applicate soglie di esenzione differenti, come riportato in premessa, a seconda che abbiano, o meno, figli fiscalmente a carico.

In caso di figli fiscalmente a carico possono fruire del limite di € 2.000,00 entrambi i genitori, (ad eccezione del coniuge che, pur in possesso di reddito, risulta a carico dell'altro coniuge), anche qualora delle relative detrazioni ne benefici solo il genitore con il reddito più elevato.

#### **4. Figli fiscalmente a carico**

Ai sensi dell'art. 12 del Tuir si tratta dei figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che abbiano percepito un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore ad € 2.840,51 in caso di età superiore a 24 anni e non superiore ad € 4.000,00 in caso di età inferiore a 24 anni. Si precisa, inoltre, che nella nozione di "fiscalmente a carico" vi rientrano anche quei figli per il quali il lavoratore non beneficia delle relative detrazioni poiché sostituite dall'assegno unico e universale.

La condizione di figlio fiscalmente a carico, essendo questo beneficio previsto per il solo anno 2024, va verificata alla data del 31 dicembre 2024. Resta comunque inteso che è dovere del lavoratore, al venir meno dei presupposti per l'agevolazione, darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare correttamente le relative operazioni di conguaglio.

#### **5. Modalità operative**

Qualora il datore di lavoro volesse riconoscere dei benefit ai propri dipendenti, deve da questi ultimi farsi rilasciare apposita dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, dalla quale si evince a quale soglia di esenzione hanno diritto i lavoratori. Lo Studio, previa richiesta, fornirà l'autocertificazione già precompilata con le informazioni in possesso.

Sondrio, 19 giugno 2024

Cordiali Saluti  
**STUDIO VITALI**